

**Dal giorno 9 giugno c.a entreranno in vigore gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini”  
(DGR 7763/2018)**

## **COSA E' CAMBIATO**

- **SOGGETTI PROMOTORI**

Per l'attivazione di tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'impiego.

Mentre, nulla è cambiato per i tirocini estivi curriculari, previsti nei relativi piani di studio, per i quali l'attivazione è riservata alle Istituzioni scolastiche presso cui risulta iscritto il tirocinante.

**In fase di presa in carico del tirocinante non necessita inserire DID e COB**

**I Centri per l'Impiego possono avvalersi per la redazione del PFI e mezzi di tutoraggio, dall'Istituto scolastico formativo presso cui è iscritto il tirocinante.**

**In tal caso, la Convenzione dovrà essere sottoscritta anche dal rappresentante scolastico.**

I tirocini Extracurricolari sono stati accorpati nell'unica tipologia “formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo” pertanto non sussiste più la differenza con i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi.

- **TUTORSHIP**

Il soggetto promotore individuato un proprio Tutor, elabora d'intesa con il Tutor del soggetto ospitante, la redazione del Dossier Individuale, predispone un piano di attività, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il tirocinante.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurricolari contemporaneamente

- **MODALITA' DI APPLICAZIONE**

Entro 30 giorni dall'attivazione del tirocinio, il soggetto promotore registra il tirocinio extracurricolare nell'apposito portale di Regione Lombardia indicandone gli elementi essenziali, anche rilevati dalla Comunicazione obbligatoria

- **LIMITI ALL'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI**

- Non possono essere attivati tirocini extracurricolari per tipologie di attività lavorative elementari per le quali non può essere previsto un tirocinio;
- il tirocinio extracurricolare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione;
- non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
- ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, non c'è cumulabilità tra tirocini curricolari ed extracurricolari

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti.

La Regione può stipulare **protocolli d'intesa** con i soggetti ospitanti, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini. In tali casi è possibile, anche in relazione al tasso di assunzione e alla trasformazione dei tirocini in apprendistato.

- **DURATA DEL TIROCINIO**

Le **durate minime** dei tirocini sono:

- due mesi per i tirocini extracurricolari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
- 14 giorni per tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari

Le **durate massime** dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- sei mesi per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- dodici mesi per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- due mesi per tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

- **INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE**

- Per la partecipazione ai tirocini extracurricolari e tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:
- euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.
- euro 350 euro mensili qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.

Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'importo minimo di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.